



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 09/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 93039, con la quale la Sig.ra Passari Caterina, nata a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 14/01/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Passari Caterina ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 11/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 659 del 09/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 105369 del 16/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/12/2020;
- VISTO il DA n. 620 del 28/11/1986, registrato dalla competente Ragioneria centrale il 07/02/1984, reg. n. 4, fgl n. 41, con il quale la predetta dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985, nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DP n. 6632 del 19/11/1996 con il quale alla Sig.ra Passari Caterina sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 4 e giorni 22;
- VISTO il DDS n. 3233 del 12/06/2003 con il quale alla Sig.ra Passari Caterina sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 1 mesi 1 e giorni 16;
- VISTO il DDG n. 5380 del 18/05/2004 con il quale la Sig.ra Passari Caterina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2000, è stata collocata nella categoria "D", con decorrenza 02/07/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la Sig.ra Passari Caterina a decorrere dal 30/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 30/12/2020	35	7	0
Servizio riconosciuto (DP n. 6632 del 19/11/1996)	4	0	22
Servizio riconosciuto (DDS n.3233 del 12/06/2003)	1	1	16
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>8</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Passari Caterina, nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 23 NOV. 2020

originale agli atti d'ufficio

